



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

( Provincia di Agrigento )

...



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>14</u> del registro	Approvazione schema di convenzione da stipulare con enti gestori di comunità alloggio per disabili psichici.
data <u>02/03/2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno due, del mese di marzo, dalle ore 10.15 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

### LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
<b>SCALIA Caterina</b>	Sindaco		
<b>SCHEMBRI VOLPE Francesco</b>	Vice Sindaco		
<b>ZAMBITO Antonino</b>	Assessore		
<b>PIAZZA Salvatore Giuseppe</b>	Assessore		X

Assiste e partecipa con funzioni consultive il Segretario comunale **Dott.ssa Teresa Burgio**.

Assume la presidenza della seduta il **Sindaco Geom. Caterina Scalia**, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## PROPOSTA

Visti gli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, che prevedono che i Comuni, in assenza di strutture proprie ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio-assistenziali stipulino convenzioni con enti del privato sociale, debitamente in regola con l'iscrizione all'Albo regionale delle Istituzioni socio assistenziali pubbliche e private previsto dall'art. 26 della l.r.22/86, o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28;

Rilevato che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Ritenuto, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, di attivare il servizio di assistenza ai disabili psichici in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità dei servizi;

Rilevato che in questo comune non è stata deliberata alcuna convenzione o schema di convenzione;

Dato atto che attualmente risultano ricoverati, in assenza di apposita convenzione, soggetti disabili psichici presso delle comunità alloggio gestite da Enti assistenziali di seguito indicati, per cui si rende necessario garantire il mantenimento in struttura e disciplinare i rapporti contrattuali, assicurando il servizio attraverso un atto convenzionale;

Atteso che sono in corso dei ricoveri di n. 3 soggetti disabili psichici presso gli enti sotto elencati:

- Coop. Soc. "MONDI VITALI", con sede in Santa Elisabetta, nella via Postavecchia n. 56, C.F. 01971990849;
- Soc. Coop. Sociale "Raggio di luce", con sede legale in Raffadali, c.da Buagimi snc, C.F. 02847930845
- Soc. Coop. Sociale "Esperia", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826;

Vista la Circolare 14 giugno 2000, n. 3, dell'Assessorato Enti Locali (su GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", che prevede l'obbligatorietà per i Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Ritenuto che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trovi ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della L.R. n. 22/86, nella L.R. n. 142/90, capo VIII e nella L.R. n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

Dato atto che gli Enti del privato sociale con cui stipulare le convenzioni debbono concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa, locali, attrezzature, arredi e impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario, per quanto precede, di approvare uno schema di convenzione che:

- regolamenti il funzionamento e l'organizzazione del servizio residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici;
- definisca le modalità di ammissione e di dimissione dei soggetti disabili, le modalità d'intervento, il tipo di personale da impiegare e i compiti, al fine di migliorare la gestione del servizio da parte dell'Ente locale e la fruizione da parte degli utenti;

Visto l'allegato schema di convenzione redatto dall'Ufficio Socio-assistenziale. In conformità allo schema di cui all'Allegato D del D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158, composto da n. 22 articoli;

Vista la L.R. n. 22/1986 e s.m.i.;



Visto lo statuto comunale;

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della l.r. n. 44/91, al fine di consentire l'adozione degli adempimenti inerenti e conseguenti;

Visto l'O.EE.LL. Regione Siciliana;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore I, mentre non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché dal presente atto non deriva alcun onere e/o riflesso sul bilancio dell'ente;

**PROPONE**


per le motivazioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate ed approvate, di:

1. Approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale, che regola a i rapporti tra il Comune di Montallegro e gli enti gestori di Comunità Alloggio per disabili psichici, costituito da n. 22 articoli, nel testo redatto dal Servizio socio-assistenziale sulla base dell'Allegato "D" di cui al D.P.R.S. n. 158/1996;
2. Dare atto che le convenzioni saranno stipulate dal Responsabile del Settore competente in conformità allo schema che si approva con la presente;
3. Stabilire che la convenzione sarà stipulata con la forma della scrittura privata tra le parti e senza obbligo degli istituti di prestare depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
4. Dare atto che la stipula delle convenzioni è subordinata alla presentazione, da parte degli enti assistenziali, di idonea certificazione attestante quanto contenuto all'art 17 dello schema approvato;
5. Autorizzare il Dirigente del Settore di competenza, che allo stato è il Settore I "Relazioni con il cittadino, servizi interni e servizi socio-assistenziali, scolastici, biblioteca, sport e turismo", all'adozione di tutti atti gestionali inerenti e conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo;
6. Dichiarare la presente deliberazione d'immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, al fine di consentire la tempestiva presentazione al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
7. Disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo e dello schema di convenzione all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Addi, 2 marzo 2018

**IL SINDACO PROPONENTE**

Geom. Caterina Scalia



~~~~~

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 02/03/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE I**

Dott. Salvatore Chiara



G.M 14/18 " Approvazione schema di convenzione da stipulare con enti gestori di comunità alloggio per disabili psichici."

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,**

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati senza aggiunte né modifiche.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

---



**Allegato A**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... nei locali ..... tra l'Amministrazione comunale di MONTALLEGRO legalmente rappresentata dal Sig. .... domiciliato per la carica presso .....

e

il Sig. .... nato a ..... il ..... nella qualità di legale rappresentante dell'Ente ..... con sede in ..... iscritto all'albo regionale ex Art 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. .... del ..... per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. .... posti letto.

**PREMESSO:**

- che l'Amministrazione comunale di MONTALLEGRO

in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'Art. 16, 4° comma, lett. e) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), nonché nella circolare ass.to Enti locali 27/06/1996, nr.8, pubblicata sulla GURS nr. 40/96 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;

- che nel rispetto delle direttive emanate dall'assessorato reg.le Enti locali con circolare 27/06/1996, nr. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, nr.40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota prot. nr. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce

adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti,

che il predetto Ente gestore....., si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Gestore....., per la gestione della comunità alloggio sita in ..... via ..... inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione del numero di ..... unità, compatibilmente con la disponibilità in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale, documentata dal registro delle presenze.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato

L'Ente gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

### **Art. 2**

#### **Modalità di ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

### Art.3

#### Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggia.


La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### Art 4

#### Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente gestore si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, della capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).



L'Ente Gestore si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ed assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

#### Art.5

##### Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

b) due assistenti agli inabili o anziani;

c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).

L'Ente gestore dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente gestore si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato I.C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente gestore deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all' A. C.

#### **Art. 6**

##### **Prescrizioni**

Il personale utilizzato dall'Ente gestore deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A.C.

#### **Art. 7**

##### **Fruizione servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente gestore.

#### **Art. 8**

##### **Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

#### **Art. 9**

##### **Continuità del servizio**

L'Ente Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. e sulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 10**

##### **Volontariato**

L'Ente gestore, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette conge appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

#### **Art. 11**

##### **Partecipazione dell'utenza**

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

#### **Art.12**

##### **Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente gestore sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

a) un compenso fisso mensile di € \_\_\_\_\_, per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune, da liquidare con le modalità riportate all'art.13 "Rimborsi".

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza in €..... da liquidare con le modalità riportate all'art.13 "Rimborsi".

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

#### **Art.13**

##### **Rimborsi**

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopia conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, nr40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purchè idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **Art. 14.**

##### **Integrazione retta**

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nel cui confronto l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. e) della presente convenzione.

#### **Art. 15.**

##### **Corrispettivi per ospitalità diurna**

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

#### **Art. 16.**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente gestore.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente gestore è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

#### **Art. 17**

##### **Obblighi dell'Ente gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione**

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del decreto legislativo n.163/2006;
- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n.163/2006;
- a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard qualitativi/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- certificazione DURC, in corso di validità;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

L'Ente gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs nr196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### Art. 18

##### "Protocollo di legalità"

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di legalità stipulato in data 15 luglio 2005, tra il Prefetto della provincia di Agrigento e il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato all'art. 5 dello stesso protocollo a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la campagna sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.

#### Art. 19

##### "Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo nr.81 del 09/04/2008"

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs. 9/04/2008, nr.81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.lgs. nr.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

#### Art. 20

##### Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

#### Art. 21

##### Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**Art. 22**

**Foro competente**

**in caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento**

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Per l'Ente gestore**

.....

**Per il Comune**

.....

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Geom. Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO  
Schembri Volpe Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Teresa Burgio



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 02/03/2018 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 02/03/2018

IL ~~V.~~ SEGRETARIO COMUNALE

~~Dott. Salvatore Chiara~~

DOTT. SSA TERESA BURGIO

